

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it	tel + 39 040 377 4726 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 203/GRFVG del 07/01/2025

Oggetto: attestazione di operatività del sistema informatico regionale denominato Opere strutturali FVG a far data dal 01 febbraio 2025 con conseguente contestuale avvio dell'applicazione delle modifiche alla legge regionale 16/2009, apportate dalla legge regionale 2/2024, capo VI, e del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165 del 13 dicembre 2024.

Il Direttore Centrale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed in particolare la parte II, capo I, capo II e capo IV;

Visto che la Regione persegue in via generale la digitalizzazione, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti e dei servizi per i cittadini, per gli operatori delle libere professioni e per le imprese;

Dato atto che, in un'ottica di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione delle modalità di accesso ai propri servizi, la Regione ha individuato la soluzione di sviluppare un prodotto col supporto di Insiel per la realizzazione di un sistema informatico da utilizzare sul territorio regionale per la presentazione degli adempimenti connessi all'esecuzione di opere o interventi che abbiano rilevanza strutturale;

Dato atto che l'attività di Digitalizzazione del settore delle opere strutturali è stata inserita dal Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government nel Piano 2023-2025 e successivi aggiornamenti;

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

Considerata la legge regionale 5 aprile 2024 n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio) che ha apportato modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009 n. 16;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 16/2009 pone, quale finalità della legge, il perseguimento, da parte della Regione, degli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche, nel rispetto della parte II, capi I, II e IV, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Visto l'art. 2 bis della legge regionale 16/2009 introdotto dall'art. 67 della legge regionale 2/2024 che prevede la suddivisione degli interventi in interventi rilevanti, interventi di minore rilevanza e interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

Considerato che l'art. 3 della legge regionale n. 16/2009, come sostituito dall'art. 68 della legge regionale 2/2024, stabilisce, al comma 3, che con regolamento regionale siano definiti:

- a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite dall'art. 2 bis comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
- b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza;

Considerato che la Direzione centrale infrastrutture e territorio, nel perseguire obiettivi di miglioramento dell'operatività della legge regionale in argomento, di facilitazione ed omogenizzazione dell'operato dei professionisti esercitanti sul territorio regionale e di condivisione delle scelte da compiere, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori che svolgono compiti ed attività disciplinati dalla suddetta legge regionale, prevedendo anche la costituzione di un tavolo tecnico e l'organizzazione di numerosi incontri tematici riguardanti sia aspetti normativi e regolamentari che informatici legati al processo di digitalizzazione per l'invio con modalità telematiche delle istanze;

Dato atto che la proposta di regolamento inerente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza è stata sottoposta, nell'ambito degli incontri del suddetto tavolo tecnico, alla valutazione delle rappresentanze regionali degli Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geologi e dei Collegi professionali di Periti e Geometri e Geometri laureati che, in seguito, hanno formulato suggerimenti opportunamente vagliati e, ove possibile, recepiti dagli uffici per l'elaborazione definitiva del presente provvedimento;

Dato atto che con Delibera della Giunta regionale 1362 del 20 settembre 2024 recante "Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica" è stato approvato, in via preliminare, il regolamento attuativo alla legge regionale 16/2009, come modificata dalla legge regionale 2/2024;

Dato atto altresì che nel mese di settembre 2024 sono stati organizzati ulteriori incontri informativi con tecnici appartenenti alle Stazioni appaltanti regionali e agli Ordini e Collegi professionali, per garantire la più ampia informazione e partecipazione rispetto alle modifiche normative ed alle proposte regolamentari in corso di definizione, nonché rispetto alle funzionalità del portale per il deposito telematico delle istanze, presupposto per l'avvio del processo di digitalizzazione nel settore delle costruzioni in zona sismica;

Rilevato che nella riunione n. 19 del 30 settembre 2024 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, sulla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1362 del 20 settembre 2024;

Dato atto che nella seduta del 12 novembre 2024 della IV Commissione permanente è stato illustrato il regolamento attuativo alla legge regionale 16/2009, evidenziando le modifiche intervenute, rispetto al testo approvato in via preliminare dalla succitata deliberazione, frutto degli approfondimenti svolti di concerto col Tavolo tecnico anche rispetto alle osservazioni raccolte nel corso dei seminari del mese di settembre 2024;

Dato atto che con delibera della Giunta regionale n. 1806 del 29 novembre 2024 recante "Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in

materia di costruzioni in zona sismica” è stato approvato, in via definitiva, il regolamento attuativo alla legge regionale 16/2009, come modificata dalla legge regionale 2/2024;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Regione n. 0165 del 13 dicembre 2024 recante “Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica.” è stato emanato il regolamento attuativo alla legge regionale 16/2009 come modificata dalla legge regionale 2/2024, successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2024;

Visto l’art. 30, comma 2, del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165 del 13 dicembre 2024 in base al quale l’applicazione del regolamento stesso decorre dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, della legge regionale 2/2024;

Considerato che durante tutto l’iter di modifica legislativa e regolamentare i contatti tra INSIEL S.p.a. e uffici regionali, oltre che, nell’ultima fase, rappresentanti di Ordini e Collegi da questi ultimi individuati per un primo approccio all’utilizzo del sistema informatico regionale denominato Opere strutturali FVG, sono stati costanti, portando a un percorso condiviso di implementazione e sviluppo del portale volto a incontrare le esigenze manifestate dalle diverse parti attrici;

Viste le note assunte al protocollo generale dell’Ente da parte di INSIEL S.p.a prot. n. 831276/A/GEN d.d. 24/12/23024 e del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government prot. 0834858/A/GEN d.d. 27/12/2024;

Tenuto conto che dalla data di operatività del sistema informatico regionale, denominato Opere strutturali FVG, secondo quanto disposto all’art. 88 della legge regionale 2/2024 troveranno applicazione le modifiche alla legge regionale 16/2009, apportate dalla legge regionale 2/2024, capo VI, a esclusione degli articoli 76 e 77, e del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165 del 13 dicembre 2024;

Visto l’art. 1, comma 2, del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165 del 13 dicembre 2024 secondo il quale il sistema informatico Opere strutturali FVG, messo a disposizione dal portale regionale attraverso la configurazione del sistema AgileFVG, subentra con funzionalità progressive alle attuali modalità di presentazione, a mezzo PEC o sportello, ove presente, delle istanze, dei preavvisi, delle comunicazioni e dei depositi di cui al capo II e al capo III;

Considerata l’opportunità di monitorare l’impatto che le significative modifiche normative e regolamentari, applicabili dalla data di operatività del sistema informatico Opere Strutturali FVG avranno sui soggetti coinvolti nei procedimenti;

Ricordato l’art 76, c. 1, della legge regionale 2/2024, secondo il quale *“Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente”*;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 10 settembre 2004, I Supplemento straordinario al B.U.R. n. 36 dell’8 settembre 2004, S.S. n. 16. e smi;

Visto l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 - come sostituito con deliberazione n. 1133 del 24 luglio 2020 e modificato, da ultimo, con deliberazione n. 440 del 10 marzo 2023 - relativo all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la delibera n. 1131 del 25/7/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio alla dott.ssa Magda Uliana a far data dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di attestare l'operatività del sistema informatico regionale denominato Opere strutturali FVG a far data dal **01 febbraio 2025** con conseguente contestuale avvio dell'applicazione delle modifiche alla legge regionale 16/2009, apportate dalla legge regionale 2/2024, capo VI, a esclusione degli articoli 76 e 77, e del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165 del 13 dicembre 2024;
2. che i procedimenti avviati anteriormente alla data del 01 febbraio 2025, sono soggetti alla normativa previgente, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 2/2024, e per gli stessi sono mantenute le modalità di trasmissione via PEC o di consegna allo sportello, ove presente, della documentazione relativa agli adempimenti successivi all'istanza/deposito iniziale;
3. che i procedimenti avviati anteriormente alla data del 01 febbraio 2025 sono quelli che:
 - a. se consegnati allo sportello, hanno data del deposito antecedente al 01 febbraio 2025;
 - b. se trasmessi via PEC, hanno data di accettazione del server del mittente antecedente al 01 febbraio 2025;
4. che la trasmissione degli adempimenti connessi ai procedimenti avviati a partire dal 01 febbraio 2025 e pertanto soggetti alle disposizioni normative e regolamentari applicabili da tale data venga effettuata:
 - a. mediante l'utilizzo del sistema informativo regionale Opere strutturali FVG per gli Interventi Privi di Rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui al Capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente n. 0165/2024;
 - b. mediante le attuali modalità di presentazione, a mezzo PEC o sportello, ove presente, per gli Interventi Rilevanti e gli Interventi di Minore Rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui al Capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente n. 0165/2024;
 - c. mediante le attuali modalità di presentazione, a mezzo PEC o sportello, ove presente, per tutte le fattispecie di cui al Capo III regolamento emanato con decreto del Presidente n. 0165/2024;
5. che con apposito ordine di servizio del Direttore del servizio competente in materia di costruzione in zona sismica siano dettagliate le modalità di effettuazione dei sorteggi relativi ai controlli di cui all'articolo 7 del Regolamento emanato con decreto del Presidente n. 0165/2024;

6. che il subentro del sistema informatico Opere strutturali FVG alle modalità di trasmissione tramite PEC e sportello sarà disposto con successivi decreti sulla base degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del nuovo portale.

Il Direttore centrale
Dott.ssa Magda Uliana
f.to digitalmente

CM